



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La notifica del decreto ingiuntivo in caso di amministrazione di sostegno

La notificazione di [decreto ingiuntivo](#) si configura siccome procedimento che necessariamente impone che sia raggiunto il rappresentante legale dell'incapace affinché sia completo e quindi comincino a scorrere i termini per l'opposizione (fattispecie in tema di [amministrazione di sostegno](#)).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.3.2021, n. 6197

...omissis...

Fatti di causa

P. ebbe a chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo per la somma di Euro 38.562,90 a carico di C.M. a titolo di pagamento di competenze professionali per la difesa in giudizio in vari contenziosi civili.

La C. propose opposizione al provvedimento monitorio a ministero del suo nuovo amministratore di sostegno ed il Tribunale di Venezia revocò il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. P. poichè nulla era dovuto.

La P. interpose gravame avanti la Corte d'Appello di Venezia che, resistendo N.L., F. ed I. - figlie ed eredi della C. -, rigettò l'impugnazione.

Osservava la Corte lagunare come l'opposizione era da ritenersi tempestiva poichè il termine ex art. 641 c.p.c., poteva scorrere solo dalla data di nomina del nuovo amministratore di sostegno della C. e, non già, dalla notifica del decreto ingiuntivo effettuata all'incapace quando priva di assistenza. Quanto al merito della questione, il Collegio marciano rilevava come non concorrevano ultra petizione avendo il Tribunale applicato la norma ex art. 1395 c.c., mentre l'opponente aveva invocato la norma ex art. 412 c.c., posto che trattavasi di mera qualificazione giuridica della domanda, poichè i fatti costitutivi ed il preteso erano rimasti inalterati.

Infine i Giudici serenissimi osservavano come l'avv. P. aveva agito quale difensore in giudizio della C., la quale però era anche sua assistita quale amministratore di sostegno, sicchè si profilava un conflitto d'interessi - il munus pubblico era gratuito, mentre il mandato professionale oneroso - che rendeva nullo il mandato professionale e quindi inesistente la pretesa di pagamento del compenso.

Avverso detta sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Le consorti N. hanno resistito con controricorso, illustrato con nota difensiva.

E' intervenuto il P.G. nella persona del Dott. Carmelo Sgroi che, con nota scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto da P.M. s'appalesa privo di fondamento.

Con il primo mezzo d'impugnazione parte ricorrente deduce malgoverno dell'art. 409 c.c., in quanto la Corte lagunare ha ritenuto che anche la mera ricezione della notifica del decreto ingiuntivo sia atto che l'amministrato non poteva validamente compiere e ciò in contrasto con il dettato dell'art. 409 c.c., che pone in evidenza come l'amministrato ha propria capacità d'agire, salvo il limite segnato dagli atti che richiedono la rappresentanza dell'amministratore.

La censura è priva di fondamento posto che è dato pacifico che la C., quando venne attinta dalla notificazione del decreto ingiuntivo, era incapace posto che l'avv. P., già nominata sua amministratore di sostegno era cessata dall'incarico ed era in corso la procedura di sua sostituzione. Dunque è dato certo che la C. era - al momento dell'avvio della lite con la notifica del decreto ingiuntivo - incapace ed abbisognevole di assistenza per agire in giudizio poichè già sottoposta ad amministrazione di sostegno.

A ciò consegue che risulta indifferente il dato materiale della consegna dell'atto notificato ed assume rilievo il rispetto del termine per l'opposizione ossia l'effetto giuridico conseguente a detto atto materiale, che tuttavia richiede per l'incapace l'assistenza dell'amministratore ex art. 75 c.p.c., comma 2.

Di conseguenza la notificazione di decreto ingiuntivo si configura siccome procedimento che necessariamente impone che sia raggiunto il rappresentante legale dell'incapace - Cass. sez. 1 n 701/80 - affinchè sia completo e quindi comincino a scorrere i termini per l'opposizione.

Nella specie è la stessa ricorrente a rimarcare come l'atto fu dapprima notificato personalmente all'incapace e solo successivamente al suo nuovo amministratore di sostegno, sicchè il procedimento notificatorio comunque s'è concluso con la ricezione dell'atto da parte del soggetto che, ex art. 75 c.p.c., poteva rappresentare la C. in giudizio.

Con la seconda ragione di doglianza la P. deduce malgoverno dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza poichè la Corte marciara non ha rilevato che l'opposizione, svolta dalla parte, era fondata sul richiamo all'art. 412 c.c., mentre il Tribunale ha ravvisato l'applicabilità dell'art. 1395 c.c.; sicchè ad un rapporto di rappresentanza conseguente a norma di legge è stato - inammissibilmente - sostituito un rapporto pattizio quale fonte della rappresentanza, situazione fondata su fatto della vita diverso. La censura appare intrinsecamente inammissibile posto che in

effetti non propone confronto con la motivazione sul punto esposta dalla Corte serenissima, la quale ha affrontato il motivo di gravame partitamente.

La ricorrente si limita a contestare, in modo generico senza puntuale riferimento ai passi degli scritti difensivi delle parti - ai fini dell'autosufficienza del motivo di contestazione - dai quali desume l'immutazione della domanda, la ricostruzione della domanda siccome operata dal Giudice del gravame nell'esercizio della sua facoltà di qualificazione della stessa.

Con il terzo mezzo d'impugnazione la P. lamenta omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il Collegio marciano non ha affrontato il tema critico, fondato sul disposto ex art. 86 c.p.c., da lei proposto, che l'investiva ex lege della facoltà di difesa personale in giudizio senza la necessità di un mandato da parte del soggetto rappresentato.

Con la quarta ragione di doglianza la ricorrente lamenta violazione dell'art. 86 c.p.c., poichè la Corte lagunare ha ritenuto concorrente un conflitto d'interessi laddove questo non poteva sussistere in radice, in quanto l'art. 86 c.p.c. abilitava l'amministratore di sostegno, anche avvocato, a difendere la parte in giudizio senza il bisogno di un mandato dell'amministrata, sicchè non è venuto in essere alcun rapporto contrattuale tra lei e la C. per le liti regolarmente autorizzate dal Giudice tutelare.

Le due censure attingendo da profili diversi la medesima questione possono essere trattate unitariamente e sono prive di pregio giuridico, anche se questa Suprema Corte deve, ex art. 384 c.p.c., u.c., correggere la motivazione al riguardo esposta dalla Corte marciiana.

Difatti il Collegio serenissimo ha comunque fondato la non debenza del compenso professionale sull'invalidità del mandato professionale poichè autoconferito dall'avv. P., quale amministratore di sostegno, pur versando in situazione di conflitto d'interessi.

Tuttavia è opinione di questo Collegio che nella fattispecie non si possa configurare un conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentata in forza delle stesse argomentazioni esposte dalla ricorrente, ossia che non venne conferito alcun mandato professionale dalla rappresentata e, quindi, non venne in essere alcun contratto tra le parti, bensì l'avv. P. agì quale amministratore di sostegno, che difendeva se stessa ex art. 86 c.p.c..

Detta norma - Cass. sez. 1 n. 6618/19 - consente al rappresentante legale, quando anche in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense - come nella specie pacifico -, di difendersi in giudizio personalmente, sicchè nella specie alcun rapporto contrattuale professionale venne ad instaurarsi tra la C. - rappresentata - e l'avv. P. - suo difensore e legale rappresentante -.

A ciò consegue necessariamente che la ricorrente non poteva agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale in assenza - come dalla stessa sottolineato - di un rapporto pattizio, poichè non venne stipulato alcun contratto d'opera intellettuale tra rappresentata e rappresentante, bensì il rappresentante ritenne d'avvalersi della facoltà di difendere se stesso da solo, ex art. 86 c.p.c., ossia esercitò le funzioni di amministratore di sostegno e, non già, di patrono del cliente.

Il compenso per l'opera in questione dunque non può trovar soddisfazione nell'ambito del rapporto contrattuale avvocato - cliente regolato dalle tariffe professionali, bensì nell'ambito dell'equa indennità ex art. 379 c.c., in quanto richiamato ex art. 411 c.c., che deve esser richiesta al Giudice tutelare a compenso dell'opera prestata quale amministratore di sostegno.

Di conseguenza, comunque, corretta appare la statuizione di rigetto della pretesa portata sul decreto ingiuntivo revocato - statuizione confermata dalla Corte marciiana - poichè fondata su titolo - rapporto di contratto d'opera - non esistente.

Atteso il rigetto dell'impugnazione, la P. va condannata a rifondere alle consorti N., in solido fra loro, le spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense.

Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Rigetta il ricorso e condanna la P. a rifondere le spese di questo giudizio di legittimità in favore solidale delle consorti N., che tassa in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

